

(*) Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93)

- COMUNE DI ALDENO PROVINCIA DI TRENTO
- Rep. n. 88/USO delle scritture private.
- **CONVENZIONE CON LA SOCIETA' SPORTIVA DI ALDENO RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN LOCALITA' ALBERE.**
- Il giorno 30 (trenta) del mese di dicembre nell'anno duemilaquindici, nella residenza municipale di Aldeno, sita in Piazza Cesare Battisti n. 5, tra i signori:
- 1) dott. Chiarenza Paolo, nato a Trento il giorno 06.05.1964, Segretario comunale, domiciliato per la funzione in Aldeno, presso il Municipio, Piazza C. Battisti n. 5, il quale interviene ed agisce in rappresentanza del Comune di Aldeno, codice fiscale 8013230224, come autorizzato in virtù dell'art. 68 sesto comma dello statuto comunale;
- 2) Cramerotti Remo, nato ad Aldeno (TN) il giorno 30.04.1960, residente ad Aldeno (TN) in via Martignoni 5, Presidente e legale rappresentante della Società Sportiva di Aldeno – Associazione Sportiva Dilettantistica - con sede ad Aldeno in via alle Albere, partiva IVA 80022770228, il quale agisce in nome e per conto dell'Associazione che rappresenta.
- con delibera della Giunta comunale di Aldeno n. 117 del 21.12.2015, legalmente esecutiva, è stata disposta la stipulazione della presente convenzione con la Società Sportiva di Aldeno – Associazione Sportiva Dilettantistica - (qui di seguito indicata come Società Sportiva) per la gestione e manutenzione delle strutture e dell'area adibita a servizi sportivi in località Albere, in attuazione del regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 96 del 18.12.1996, esecutiva, con la quale vennero adottati gli indirizzi generali e i criteri relativi alle modalità di gestione e le clausole essenziali della presente convenzione;
- l'articolo 2 bis 1 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21, così come introdotto dal comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16, dispone che la procedura di affidamento garantisca *“in ogni caso congrue condizioni di accesso agli impianti da parte delle*

associazioni che non risultino affidatarie”;

- Dato atto che gli impianti oggetto del presente atto sono costituiti da:

- campo da calcio con fondo in erba, di misure regolamentari F.I.G.C.;
- pista da atletica con fondo in binder filtrante;
- campo da calcio con fondo in terra battuta e impianto di illuminazione;
- campi da tennis con superficie in gomma rossa e impianto di illuminazione;
- sferisterio con impianto di illuminazione;
- fabbricato servizi, con soprastanti tribune, contenente spogliatoi, magazzino - deposito, locale caldaia, servizi igienici, locali a disposizione;
- magazzino interrato;
- campo da bocce in terra rossa;
- piazzali e parcheggi.

Le parti come sopra individuate concordano e stipulano quanto segue:

ART. 1

OGGETTO E TERMINI

Il Comune di Aldeno come sopra rappresentato affida nella forma della concessione d'uso alla Società Sportiva Aldeno, che in persona del suo Presidente accetta e che di seguito viene denominata “concessionaria”, la gestione di tutti gli impianti e dell'area costituente il complesso sportivo “Albere”, di proprietà comunale, costituito da :

campo da calcio con fondo in erba, pista di atletica di ml. 140, con fondo in binder, campo da calcio con fondo in terra battuta e impianto di illuminazione, campo da tamburello e impianto di illuminazione (con fondo in terra rossa), piazzali e parcheggi, due campi da tennis in sintetico con illuminazione, campo da bocce in terra rossa, fabbricato di servizio con soprastanti tribune in calcestruzzo comprensivo di spogliatoi per atleti e arbitri, servizi igienici, magazzino/deposito, ristoro spettatori, sede della Società, magazzino interrato.

La gestione è finalizzata allo svolgimento di attività senza fine di lucro di natura sportiva e ricreativa. Sono vietati al concessionario usi diversi.

La presente convenzione vale sino al 31 dicembre 2017, fatto salvo il diritto per l'Amministrazione comunale alla revoca o al recesso per ragioni di pubblico interesse o per le cause di cui al successivo articolo 9, e fatta salva la possibilità di rivedere la medesima entro la scadenza nel caso in cui mutassero sostanzialmente le condizioni di esercizio degli impianti a causa di lavori nelle aree oggetto di concessione

Non è ammesso il rinnovo tacito.

ART. 2

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La Società Sportiva si impegna a provvedere, a sua totale cura, alla manutenzione ordinaria dell'area, degli impianti e delle strutture nonché alla custodia dei medesimi.

In particolare le prestazioni che fanno carico alla Società Sportiva consistono in:

a) Manutenzione ordinaria del campo da calcio, con taglio e sistemazione del manto erboso (sono escluse le prestazioni di cui all'art. 4 primo comma).

Si avrà cura di eseguire il taglio secondo i tempi stabiliti da ditta specializzata indicata dall'Amministrazione comunale. Per ogni taglio si avrà cura di non eliminare oltre il 40%, in altezza, del tessuto fogliare e l'erba tagliata andrà completamente raccolta per evitare l'infeltrimento.

Per la concimazione dovrà essere annualmente presentato uno specifico piano che tenga conto sia del tempo, sia degli interventi che della qualità dei prodotti che si intendono utilizzare.

In estate il taglio va alzato per ridurre l'evapotraspirazione.

b) Manutenzione, pulizia, rullatura del campo da tamburello. Eventuale acquisto/fornitura di terra rossa per il fondo dovrà essere preventivamente richiesta all'Amministrazione comunale, che provvederà a proprie spese o autorizzerà la Società Sportiva a provvedere direttamente. In questo

caso le spese per la fornitura saranno rimborsate alla Società Sportiva dall'Amministrazione comunale.

c) Pulizia delle altre strutture, dei piazzali, delle tribune, degli arredi, dei servizi.

d) Piccole manutenzioni del blocco servizi: i materiali eventualmente occorrenti sono forniti o rimborsati alla Società Sportiva dall'Amministrazione comunale, previa richiesta e/o autorizzazione;

e) Manutenzione e cura delle piante di ornamento agli impianti, dei viali, delle scarpate;

f) Custodia degli impianti durante l'uso. E' garantita l'apertura e la chiusura dei medesimi in occasione delle manifestazioni sportive, nonché la custodia delle attrezzature consegnate;

g) Gestione dell'impianto termico;

h) Responsabilità nel funzionamento delle luci;

i) Pulizia dell'intera area, compreso parcheggio e svuotamento cestini portarifiuti.

Il concessionario si obbliga a controllare i suddetti impianti e a segnalare eventuali guasti/danni o deficienze sia nelle strutture, che negli impianti (compreso l'impianto irriguo) all'Amministrazione comunale, Servizio Territorio e Lavori Pubblici, per i provvedimenti del caso.

La Società Sportiva in ogni caso è tenuta a mantenere in perfetta efficienza tutte le attrezzature sportive, i servizi igienici e sanitari, i fabbricati e gli impianti.

Dovrà essere compiutamente curata anche la pulizia di pareti, mobilio, arredi, lampadari, impianti igienici, porte e davanzali.

Le operazioni di pulizia dovranno essere eseguite scrupolosamente ed in modo da soddisfare tutte le esigenze ed assicurare una buona conservazione dei locali e di quanto in esso contenuto.

La struttura immobiliare indicata nella planimetria ed i beni mobili descritti nell'apposito verbale di consistenza, che sarà allegato alla presente convenzione dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

Al termine della concessione l'inventario deve essere aggiornato nelle quantità, valore e stato d'uso dei beni in contraddittorio tra le parti che redigeranno apposito verbale.

Per tutta la durata della concessione il concessionario sarà considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale ad esso affidata. Il concessionario dovrà reintegrare al Comune le eventuali differenze numeriche riscontrate all'atto dell'inventario.

Nel caso la struttura richieda la temporanea chiusura totale o parziale, il concessionario non potrà accampare pretese alcune verso il Comune.

Il concessionario si obbliga, inoltre:

a) ad assicurare l'uso diligente dei beni di cui alla presente convenzione da parte del proprio personale e dei terzi autorizzati onde evitare danni di qualsiasi genere;

b) a tenere comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa delle attività svolte all'interno della struttura la cui responsabilità non sia risalente all'Amministrazione Comunale.

ART. 3

RESPONSABILITÀ

Tutti i danni causati a cose e persone durante e in connessione con la concessione d'uso dovranno essere risarciti all'Amministrazione Comunale, qualora tali danni non siano risalenti alla responsabilità dell'Amministrazione stessa.

Pertanto, ogni responsabilità per danni a chiunque o comunque causati o peraltro connessi all'esercizio della gestione degli impianti deve intendersi, per intero e senza riserva od eccezione, a carico della Società Sportiva concessionaria.

La medesima è responsabile dei danni che dovesse arrecare al mobilio, ai vetri e cristalli, ai lampadari, alle attrezzature, ecc. nonchè della mancanza di qualsiasi oggetto.

La struttura e gli impianti sono comunque assicurati, con premio a carico del Comune, con polizza R.C., cristalli e vetri, furto, incendio e danneggiamenti.

E' fatto obbligo alla società sportiva di dotarsi di defibrillatore e di formare il personale per un utilizzo adeguato dell'attrezzatura.

ART. 4

ONERI A CARICO DEL COMUNE

Restano a carico della concedente Amministrazione comunale le spese derivanti dall'acquisto dei prodotti necessari per la semina, la concimazione, l'arieggiatura, la sabbatura, la rigenerazione e disinfestazione del tappeto erboso del campo da calcio. Le relative operazioni sono a carico della Società affidataria.

I relativi acquisti, preventivamente autorizzati dal Comune, sono disposti dalla Società Sportiva e rimborsati dall'Amministrazione comunale.

Sono da considerarsi interventi di manutenzione ordinaria, a carico della Società Sportiva, le piccole riparazioni del manto erboso, che si rendessero necessarie dopo lo svolgimento delle partite, l'irrigazione oltre naturalmente al taglio, da effettuarsi con macchina fornita dal Comune.

Eventuali opere di miglioramento e straordinaria manutenzione, con spese a carico del Comune, possono essere eseguite dalla Società Sportiva solo se previamente autorizzate dal Comune.

La Società Sportiva potrà eseguire, incaricare o far eseguire piccole manutenzioni, previa segnalazione al Comune. Il preventivo di spesa **superiore a € 100,00 IVA esclusa** inviato al Comune, dovrà essere **vistato prima dell'esecuzione** dall'Ufficio Tecnico comunale competente.

La fattura conseguente sarà intestata alla Società Sportiva e rimborsata dal Comune di Aldeno.

L'importo massimo di spesa annuo è di Euro 5.000,00.

Restano escluse, e non potranno rientrare in questa tipologia di interventi, le manutenzioni degli impianti elettrici e termici.

Sono a carico del Comune le spese di illuminazione e di riscaldamento degli impianti, salvo le spese di illuminazione relative ai locali adibiti a spaccio, che resteranno a carico della Società concessionaria.

E' a carico dell'Amministrazione comunale l'assicurazione degli impianti.

Il Comune concede alla Società Sportiva l'uso di locali da adibirsi a sede sociale, con spese a carico del Comune salvo quelle di pulizia e per il telefono.

Ai fini di una corretta programmazione amministrativa e finanziaria la concessionaria è tenuta a produrre al comune, **entro ottobre, una relazione/stima**, possibilmente corredata dai preventivi, sulle necessità manutentive di rilievo.

ART. 5

CORRISPETTIVI

La Società Sportiva versa al Comune un corrispettivo annuo di Euro 1.220,00.-, a titolo di canone, comprensivo di I.V.A e riferito al periodo di n. 12 (dodici) mesi.

Il Comune peraltro riconosce alla Società convenzionata a titolo di contributo per le spese di gestione e manutenzione di cui alla presente convenzione l'importo annuo, riferito al periodo di n. 12 (dodici) mesi di Euro 24.200,00.- oltre ad € 5.300,00 per il piano di concimazione, da versarsi in 3 rate corrispondenti:

- al 50% entro il 28 febbraio;
- al 40% entro il 30 aprile;
- al 10% a saldo entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 8.

Per gli importi di cui sopra non si fa luogo a rivalutazione secondo l'indice ISTAT.

Le parti riconoscono, sulla base delle risultanze degli anni precedenti, che i campi da tennis non producono più introiti; peraltro, nel caso in cui detti introiti dovessero palesarsi, i medesimi dovranno essere immediatamente comunicati all'amministrazione e debitamente documentati per ogni esercizio finanziario; gli stessi sono comunque vincolati per destinazione alla cura degli impianti sportivi. Alla fine di ogni esercizio finanziario, pertanto, la Società è tenuta ad inviare all'Amministrazione specifico rendiconto degli introiti, comprensivo delle matrici dei biglietti staccati (numerati e datati).

Non rientra negli importi suddetti il contributo comunale riconosciuto a sostegno della promozione dell'attività sportiva di cui alla legge provinciale dd. 16.07.1990 n. 21, da determinarsi con specifico provvedimento.

Il contributo di cui al secondo comma del presente articolo potrà essere rideterminato a decorrere dall'esercizio successivo alla stipula della presente, sulla base di sopravvenute motivate esigenze specificatamente risultanti dal rendiconto di cui al successivo articolo 8.

Nella determinazione del contributo l'Amministrazione terrà conto anche di eventuali spese dalla medesima sostenute per riparazioni causate da danni, incuria o inottemperanza alla convenzione.

ART. 6

UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Gli impianti devono essere utilizzati solo per l'esercizio di attività sportive compatibili, salvo diverse destinazioni contingenti per le quali dovrà essere chiesto ed ottenuto, di volta in volta, il nulla osta del Comune di Aldeno.

La Società Sportiva organizza a proprie cure e spese il servizio di prenotazione, apertura e chiusura dei campi da tennis. I relativi introiti, sulla base di tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale, sono acquisiti dalla Società Sportiva che si obbliga a produrre il rendiconto di cui all'articolo precedente.

L'uso degli impianti, fatto salvo quello diretto da parte della Società Sportiva, deve essere garantito a tutte le Società Sportive legalmente riconosciute esistenti nel territorio comunale nell'ottica del massimo ed oculato utilizzo delle strutture e, con particolare riferimento al campo da calcio, secondo le modalità contenute nel successivo articolo 7.

La struttura immobiliare viene, comunque, messa a disposizione dell'Amministrazione comunale gratuitamente con semplice richiesta della medesima per l'effettuazione di proprie iniziative o poste sotto il proprio patrocinio o delegate della stessa.

E' vietata alla Società ogni forma di affitto delle strutture affidate in gestione.

ART. 7

NORME PARTICOLARI PER L'USO DEL CAMPO DA CALCIO

Il campo da calcio sarà utilizzato nei termini seguenti:

- a) ogni tre mesi è predisposto di comune accordo tra rappresentanti dell'Amministrazione proprietaria e la Società Sportiva Aldeno un calendario delle manifestazioni da svolgersi. Le manifestazioni ufficiali F.I.G.C. sono obbligatoriamente inserite nel calendario senza eccezioni;
- b) è concordato in linea di massima il riposo del terreno di gioco di due mesi intercorrenti tra la fine del campionato e l'inizio del successivo, salvo particolari esigenze, compatibili con lo stato del terreno;
- c) eventuali sopravvenute esigenze saranno concordate tra i suddetti enti, richiedendo nel caso di divergenze un parere tecnico;
- d) la Società Sportiva rimane obbligata a garantire la disponibilità del terreno e degli impianti per l'effettuazione di qualsiasi manifestazione di carattere sportivo promossa o autorizzata dal Comune, fra le quali rientrano quelle richieste dalle locali istituzioni scolastiche in numero di cinque (5);
- e) ulteriori manifestazioni devono essere concordate con l'amministrazione locale.

ART. 8

RELAZIONE DI FINE ESERCIZIO E RENDICONTO FINANZIARIO

Il gestore al termine di ogni esercizio si obbliga a presentare all'Amministrazione comunale un rendiconto finanziario in cui siano evidenziate entrate ed uscite per ogni settore di attività e una relazione in merito all'attività svolta, allo stato delle strutture, alle entrate ed alle spese. Il rendiconto comprende quello specifico di cui all'articolo 5 relativo ai campi da tennis.

Il termine per la presentazione è indicativamente concordato nel 15 febbraio dell'anno successivo.

Resta inteso che a garanzia della presentazione del rendiconto sarà trattenuta la quota residua del 10%, corrispondente al saldo, ultima rata spettante alla Società Sportiva, svincolabile dopo verifica della regolarità del medesimo.

ART. 9

REVOCA

La presente convenzione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale di Aldeno in qualsiasi momento, nel caso di:

- a) violazione delle norme che la disciplinano ;
- b) violazione al Regolamento comunale concernente l'uso degli immobili e degli impianti;
- c) altre cause previste dalla legge.

ART. 10

RESTITUZIONE DELLE STRUTTURE

Alla scadenza del contratto l'area, con tutte le sue dotazioni e le opere ad essa connesse, deve essere consegnata al Comune di Aldeno in perfetta efficienza e stato di conservazione salvo il deperimento d'uso e senza indennizzi di sorta secondo quanto prestabilito all'art. 2.

ART. 11

SORVEGLIANZA E CONTROLLI

Il Comune di Aldeno si riserva la più ampia sorveglianza sugli immobili consegnati con il presente atto.

Il personale del Comune all'uopo autorizzato, può accedere alla struttura concessa in uso, accertare lo stato della stessa, effettuare tutte le indagini e i controlli che riterrà necessari, secondo competenza.

E' obbligato, qualora siano accertate delle anomalie, a riferire immediatamente all'Amministrazione l'esito di detti accertamenti.

ART. 12

INTERVENTI DI URGENZA

Nel caso di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione di comprovata necessità e urgenza, qualora l'Amministrazione Comunale non sia in grado di provvedervi, il Concessionario può essere

autorizzato a provvedere ai lavori stessi in modo diretto con modalità da concordarsi con il Servizio Territorio e Lavori Pubblici.

ART. 13

PERSONALE

Il concessionario si impegna espressamente ad ottemperare, nei confronti dei propri soci e/o dipendenti, a tutto quanto stabilito nei contratti collettivi di lavoro regionali o nazionali. Il Comune è comunque esonerato da ogni responsabilità connessa all'attività del personale del Concessionario. Si impegna altresì a rispettare la normativa nazionale e regionale in materia di volontariato e di cooperazione sociale ed in particolar modo garantisce il rispetto delle percentuali di soci volontari nell'espletamento delle prestazioni delle varie attività.

ART. 14

VARIAZIONE DELLA CONVENZIONE A SEGUITO MODIFICHE STATUTARIE.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare la presente convenzione nel caso si verificano sostanziali modifiche statutarie del Concessionario.

ART. 15

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nella presente Convenzione le parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile ed al Regolamento per la disciplina delle concessioni in uso di locali e strutture comunali.

ART. 16

SPESE

Le spese inerenti e conseguenti il presente atto (valori bollati, diritti, registrazione) sono assunte a carico dell'Amministrazione comunale.

Il presente atto, soggetto ad I.V.A., sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e relativa tariffa (parte seconda).

Letto, approvato e sottoscritto.

PER LA SOCIETA' SPORTIVA

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE

dott. Paolo Chiarenza

Remo Cramerotti

FIRMA DIGITALE



FIRMA DIGITALE

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione n. 49690/98 del 21.12.1998 della
Direzione delle Entrate per la Provincia Autonoma di Trento/Sezione staccata – Euro 64,00

**ALLEGATO ALLA CONVENZIONE REP. N. ____/15 DELLE SCRITTURE PRIVATE DI
DATA _____.**

1) MAGAZZINO DEPOSITO INTERRATO.

- N. 1 rullo compattatore motorizzato marca HONDA
- N. 2 carrelli segnacampo a polvere
- N. 1 trattore CARRARO con tosaerba rotativo e cesto raccogliitore
- N. 2 porte da calcio trasportabili da ml. 4,00 x 2,00 complete di reti
- N. 1 botte con pompa trasportata per diserbo

2) MAGAZZINO DEPOSITO

- N. 1 carrello segna – campo motorizzato per vernice
- N. 1 carrello per pulizie
- N. 1 macchina arieggiatrice “BLUBIRD”
- N. 1 tosaerba “TORO”
- N. 1 rullo compattatore a mano (rosso)
- N. 1 tosaerba "SNAPPER"
- N. 1 decespugliatore marca Mitsubishi
- N. 1 tagliasiepi marca Husqvarna.

3) CENTRALE TERMICA

- N. 2 estintori a polvere da kg. 6.

4) SPOGLIATOIO CALCIO - OSPITI.

- N. 1 lettino per massaggi
- N. 1 tavolo in legno forte + 1 sedia
- N. 3 asciugacapelli
- N. 4 panche lunghe + un angolare, con attaccapanni e cappelliera
- N. 1 porta ombrelli

5) SPOGLIATOIO ARBITRO "1".

N. 1 panca lunga con attaccapanni e cappelliera

N. 1 tavolo in legno forte

N. 1 asciugacapelli

N. 1 cestino per rifiuti

6 SPOGLIATOIO ARBITRO "2".

utilizzato come deposito della S.S. Aldeno

N. 1 scaletta a due gradini

7) SPOGLIATOIO CALCIO – S.S. ALDENO.

N. 1 lettino per massaggi

N. 1 tavolo in legno forte

N. 4 asciugacapelli

N. 4 panche lunghe + due corte + un angolare, con attaccapanni e cappelliera

N. 1 cestino per rifiuti

N. 1 porta ombrelli

8) SPOGLIATOIO TAMBURELLO - OSPITI.

N. 1 lettino per massaggi

N. 1 tavolo in legno forte

N. 2 asciugacapelli

N. 1 panca lunga + 2 panche corte + un angolare, con attaccapanni e cappelliera

N. 1 cestino per rifiuti

N. 1 porta ombrelli grigio in ferro

9) SPOGLIATOIO TAMBURELLO - ARBITRO.

utilizzato come deposito della S.S. Aldeno

10) SPOGLIATOIO TAMBURELLO – S.S. ALDENO.

N. 1 lettino per massaggi

N. 1 tavolo in legno forte + 2 sedie

N. 2 asciugacapelli

N. 2 panche lunghe, un angolare, con attaccapanni e cappelliera

N. 1 cestino per rifiuti

N. 1 porta ombrelli

11) CORRIDOIO PALAZZINA SERVIZI.

N. 2 estintori a polvere da kg. 6

N. 2 manichette antincendio con lancia diam. 45

13) SERVIZI SPETTATORI.

N. 2 cestini porta rifiuti

N. 1 porta ombrelli

14) SOTTOTRIBUNE NORD.

15) LOCALE BAR.

16) SEDE ASSOCIAZIONE SPORTIVA ALDENO

Il Responsabile del Servizio

Territorio e Lavori Pubblici

arch. Stefano Bassetti



Per La Società Sportiva

Il Presidente

Remo Cramerotti